



**Presidenza
del Consiglio dei Ministri**

DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Servizio attività normativa, contenzioso e comunicazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIT 0002322 P-
del 14/06/2010



4866047

**Agli Ordini e Collegi professionali
di cui in elenco**

Oggetto: Dotazione posta elettronica certificata per i professionisti. Art. 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2

L'avvio del processo di integrazione dei dati della pubblica amministrazione, sia nell'ambito degli interscambi tra professionisti e pubbliche amministrazioni locali e centrali, sia tra le amministrazioni stesse, comporta la necessità di determinarne con chiarezza i fattori con particolare riferimento alle modalità di definizione degli standard tecnici e delle soluzioni architettoniche abilitanti l'integrazione nel sistema pubblico di connettività.

Come è noto l'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha statuito, per i professionisti iscritti in albi ed elenchi, l'obbligo di comunicare, entro il 29 novembre 2009, ai rispettivi Ordini o Collegi, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Al riguardo, si richiama l'attenzione su quanto previsto dalla norma medesima in merito all'onere di pubblicazione – *da parte di Ordini e Collegi, in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni* – dei dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di pec.

Nell'evidenziare che la disposizione richiamata è finalizzata a semplificare la comunicazione, tra professionisti e pubbliche amministrazioni, nell'ottica della dematerializzazione e, conseguente, progressiva digitalizzazione delle comunicazioni tra gli stessi, si impone la necessità di procedere alla definizione delle modalità di interscambio dei dati.

Avendo lo Stato potestà legislativa esclusiva, nell'ambito descritto dalla lettera r) dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione (....*coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale*....) si profila la necessità che sia garantita l'omogeneità nelle modalità di elaborazione e trasmissione dei dati per assicurare procedure analoghe e standard in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione.

Pertanto, gli Ordini ed i Collegi, dovranno:

1. delineare la procedura atta a rendere disponibili i dati identificativi ed il relativo indirizzo di PEC degli iscritti;
2. comunicare i dati, fermo restando la titolarità degli stessi, dai rispettivi ordini e collegi locali/ distrettuali agli ordini e collegi centrali/nazionali, al fine di consentire l'accesso al dato aggregato e costantemente aggiornato;

La disponibilità del dato sarà riservata alla sola consultazione esclusiva delle pubbliche amministrazioni.

A tal fine si rileva che il confronto in sede tecnica, avviato da questa Amministrazione in ordine all'attuazione della normativa in esame e finalizzato a supportare codesti Ordini e Collegi nella definizione di piattaforme comuni per la condivisione dei dati, ha dato positivo riscontro in ordine alla percorribilità della soluzione basata sul metodo LDAP. E' tuttavia necessario, per il prosieguo dell'iniziativa, che si pervenga alla manifestazione esplicita dell'adesione alla soluzione progettuale proposta.

In coerenza con le attività di supporto avviate verrà resa disponibile in tempi brevi sul sito di questa Amministrazione (www.innovazionepa.gov.it) una sezione che consentirà di acquisire esempi di *script* per la connessione al servizio LDAP, nonché l'indirizzo del server LDAP e le relative istruzioni d'uso.

Si rimane, pertanto, in attesa della formale adesione con invito a darne riscontro entro la data del 25 giugno p.v.

Il Capo del Dipartimento
(dr. Renzo Turatto)